INTESA PRE-CONTRATTUALE

Presso la Sede Aziendale delle Fonderie Sabiem S.p.A sita in Bologna – Via Emilia Ponente, 81

tra

la Società medesima rappresentata dal Sig. Angelo Lazzari ;

e

la R.S.U. nelle persone di Chionna Armando Paschetta Giovanni in rappresentanza di tutte le maestranze e assistita da FIOM-CGIL Territoriale nella persona del Sig. Papignani Bruno si impegnano su quanto nel presente accordo è convenuto

premesso

La presente intesa pre-contrattuale è finalizzata a prefigurare contenuti e condizioni per giungere ad un rinnovo del contratto nazionale dell' 8/06/99 che ne coinvolga tutte le parti firmatarie, ed a cui l'azienda si dichiara soggettivamente interessata. Pertanto per quanto non espressamente concordato nel presente accordo mantengono piena attività le normativa contenute nel CCNL del 08/06/99 anche come regolazione applicativa rispetto alle norme di legge. Le parti citate convengono:

Retribuzioni:

sarà corrisposto un incremento retributivo dei minimi tabellari (paga base conglobata) così definita:

dal 1/07/2003 euro 60,00 lorde mensili
dal 1/02/2004 euro 35,00 lorde mensili
dal 1/07/2004 euro 20,00 lorde mensili

applicando a detti importi la seguente scala parametrale

livello	scala	equivalente a EURO mensili lordi			
		dal 01/07/2003	01/02/2004	01/07/2004	TOTALE
3°	114	60,00	35,00	20,00	115,00
4°	114	60,00	35,00	20,00	115,00
5°	118	61.93	36,23	20,88	119,04
5S°	118	61.93	36,23	20,88	119,04
6°	120	62.89	36,84	21,31	121,04
7°	120	62.89	36,84	21,31	121,04

Altri aumenti imputati alle voci sopra richiamate (minimi retributivi o paga base conglobata) intercorsi fra il giugno 2003 e febbraio 2004 potranno essere assorbiti fino a concorrenza.

Diritti:

Le lavoratrice e i lavoratori assunti con contratto a termine o interinale hanno diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni. per le stesse tipologie, entro un anno;
Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad essere assunti con contratto a tempo indeterminato dopo 10 mesi di lavoro temporaneo, interinale o a termine prestato consecutivamente a partire dalla firma della presente intesa.
Lo stesso diritto vale per le lavoratrici ed i lavoratori per gli stessi titoli che abbiano prestato lavoro in azienda per un periodo di 18 mesi raggiunto anche per sommatorie di più periodi, nell'arco dei precedenti 36 mesi di calendario.
La Società e la R.S.U. si impegnano a verificare congiuntamente ogni specifica eccezione per valutare la necessità di eventuali deroghe . –

Orario di lavoro :

si conferma l'applicazione integrale su quanto previsto dal CCNL 8/6/1999 in materia di orario di lavoro.

Nota:

per tutto quanto non esplicitamente convenuto nel presente accordo , mantengono piena validità tutti gli accordi sindacali, aziendali a suo tempo convenuti .

Gestione del conflitto :

vedi allegato 1

Letto, approvato e sottoscritto

p. la Direzione Aziendale

p. FIOM CGIL

p. la R.S.U. Aziendale

Bologna, 11 luglio 2003

Allegato 1
(preaccordo del 11/07/2003)

le R.S.U. si impegnano, a nome di tutti i dipendenti delle Fonderie Sablem S.p.A , a cessare il blocco delle ore straordinarie e a sospendere l'effettuazione delle ore di sciopero, dichiarate a livello nazionale sulla vertenza contrattuale di rinnovo del CCNL e con le modalità di articolazione nelle singole imprese ;
le R.S.U. dichiarano fin d'ora escluse dalla deroga di cui sopra le dichiarazioni di sciopero in occasione di mobilitazioni generali della categoria a livello nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto

p. la Direzione Aziendale

p. la R.S.U. Aziendale

Bologna, 11 luglio 2003